Il Questore della Provincia di Napoli

^^^^^^

VISTO il precedente decreto del 24.3.2003;

ATTESA la necessità di provvedere ad aggiornare detto decreto alla luce delle disposizioni normative sopravvenute;

VISTO l'art. 110 del R.D. 18.06.1931 nr.773, così come sostituito dalle leggi nr. 388 del 23.12.2000, nr.289 del 27.12.2002, nr.266 del 23.12.2005, nr.296 del 27.12.2007 e n.220 del 13.12.2010;

si dispone a tutela del pubblico interesse che in tutta la Provincia di Napoli

SIANO VIETATI

i sottoindicati giochi e tutti gli altri in cui ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita siano interamente o quasi interamente aleatorie, in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 110 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza:

CARTE

Asso Sbarazzino, Baccarat, Banco Fallito, Bassetta o Taglio, Bazzicca, Berlina, Bestia, Biribizzo, Camuffe, Caratella, Chemin de Fer, Cocco, Concincina, Conchino, Cuccu, Diavolo, Domino, Escare Briscola Francese, Erbette, Faraone, Gioco del Nove, Goffetto, Goffo, Lanzichenecco, Laus Queneet, Macao, Manca Dieci Marinaio, Maus-Biribisso, Mazzetti, Mercante in Fiera, Mignon, Naso, Pariglia, Passa, Piattello, Pidocchietto, Poker, Pozzetto, Primiera, Punto, Del Punto Quaranta, Quaranta, Quindici, Ramino, Sette e Mezzo, Stoppa, Taye, Trenta, Trentacinque, Trentasei, Trentuno, Turchinetto, Undici e Mezzo, Ventuno, Zecchinetta, Kong Keng, Tre Carte, Rolletta, Fante di Picche,Banco Fallito, Stop;

BILIARDO E BILIARDINI

Biglie Angolo delle Buche, Battifondo o Bianco, Baccarat con Birilli, Bazzica, Briglia, Biliardino Inglese, Bigliardino Francese, Bigliardino Russo, Bigliardino Turco, Bill Bell, Bismarck, Baccetta, Buchette, Campanello, Carretella, E pas de

COMUNE DI CALVIZZANO
Protocollo Interno N. 41086/2026 del 27-10-2026
Doc. Principale - Copia Documento

Mamaloch, Giardinetto, Gioco del Tre, Gioco del Nove, Lumaca, Macao con Birilli, Nove, Parigina, Periglia, Ponte, Pulla, Rosso e Bianco, Rosso e Nero, Turco Inglese,

ALTRI GIOCHI

Bella o Bella Bianca, Cavallini, Carosello, Dadi, Tre Dadi Scantonati, Dado con Sedici Poste, Fiera, Gibillino, Lotteria, Morra, Passatella, Riffa, Roulette, Testa o Croce, Toca, Tornello, Tombola, Virotto, Sfera Grande.

E' altresì vietato, fino all'emanazione del regolamento previsto dal comma 27 dell'art.24 della legge 7.7.2009 n.88 con cui saranno appunto disciplinati i tornei di poker sportivo con la determinazione dell'importo massimo della quota di modico valore di partecipazione al torneo, delle modalità che escludano il fine di lucro, dell'ulteriore partecipazione al torneo dei giocatori una volta esaurita la predetta quota, nonché dell'impossibilità per gli organizzatori di prevedere più tornei nella stessa giornata e nella stessa località, lo svolgimento negli esercizi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli privati di tornei di poker sportivo non a distanza, non potendosi escludere che tali tornei siano organizzati con finalità di lucro snaturandosi gli scopi di svago del gioco.

APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI E ELETTRONICI DA TRATTENIMENTO O DA GIOCO DI ABILITA'

- L'installazione degli apparecchi di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del TULPS è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli artt. 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'art.69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti.
- L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
- Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6 dell'art. 110 del TULPS, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al citato comma 6 art. 110 TULPS.
- Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito, ai sensi del c.6 dell'art. 110 del TULPS:

COMUNE DI CALVIZZANO
Protocollo Interno N. 41086/2026 del 27-10-2026
Doc. Principale - Copia Documento

a) quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione dei Monopoli di Stato - e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art.14 bis, c.4, del decreto del Presidente della Repubblica 26.10.72, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a €.100, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75% delle somme giocate.

In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali; con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato- può essere prevista la verifica dei singoli apparecchi.

b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'art.14 bis, c.4, del decreto del Presidente della Repubblica 26.10.72, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Interno, adottati in data 4 dicembre 2003 e 19 settembre 2006, ai sensi dell'art.17, c.3, della legge 23.08.88, n. 400, sono stati definiti le regole tecniche che si richiamano, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato, concernenti:

1. il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
2. la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
3. l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
4. le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
5. le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
6. le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera.

L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui sopra è vietato ai minori di anni 18.

COMUNE DI CALVIZZANO
Protocollo Interno N. 41086/2026 del 27-10-2026
Doc. Principale - Copia Documento

COMUNE DI CALVIZZANO
Protocollo Interno N. 41086/2026 del 27-10-2026
Doc. Principale - Copia Documento

- Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito, ai sensi del comma 7 dell'art. 110 del TULPS:

a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;

b) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.

Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 dell'art. 110 del TULPS non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.

ULTERIORI PRESCRIZIONI PER GLI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI

Gli apparecchi e congegni automatici facenti parte della rete telematica (c.d. videolottery terminal) di cui all'art.110 comma 6 lett.b) del Tulps si attiveranno esclusivamente in presenza di un collegamento alla rete telematica di collegamento del sistema di gioco; gli stessi sono installati solo nei locali stabiliti dall'art.9 del decreto direttoriale A.A.M.S. del 22.2.2010 e muniti della licenza di cui all'art.88 del Tulps.

È fatto divieto assoluto di installare telecomandi o altri dispositivi idonei alla modifica del carico e dello scarico dei crediti o dei punti, o comunque in grado di alterare a qualsiasi titolo il funzionamento degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco.

E' fatto divieto assoluto di installare su ogni apparecchio o congegno il lettore di banconote, anche se adibito per cambio monete o altre finalità.

E'. vietata l'attivazione degli apparecchi o congegni con altra forma diversa dalla moneta metallica in corso di validità.

E' vietata l'attivazione degli apparecchi o congegni con l'introduzione di monete metalliche di valore superiore al costo massimo della singola partita.

Ogni apparecchio dovrà essere accompagnato da:

una targhetta riportante la denominazione ed i dati identificativi, compreso partita I.V.A. o codice fiscale dell'impresa proprietaria dell'apparecchio stesso;

copia del nulla osta rilasciato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sul quale è riportato il numero progressivo identificativo dell'apparecchio stesso;

copia della propria scheda esplicativa delle caratteristiche tecniche circa le modalità di funzionamento del gioco, le distribuzioni dei premi e dei dispositivi di sicurezza.

E' vietato consentire l'esercizio dei giochi leciti nonchè degli apparecchi e congegni elettronici ai minori di anni 15.
Nel periodo scolastico è vietato consentire l'utilizzo degli apparecchi e congegni automatici per i giochi leciti ai minori in età di obbligo scolastico nelle ore mattutine dei giorni non festivi.
Sono vietati tutti gli altri giochi d'azzardo eventualmente non compresi nella presente tabella.
E' vietato organizzare e gestire scommesse fuori dei casi previsti dalla legge.

VIDEOGIOCHI A PARTICOLARE CONTENUTO OSCENO E VIOLENTO

Al fine di tutelare i diritti e l'integrità morale e psichica dei minori, sono vietati l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di tipo audiovisivo:

- che contengono immagini e sequenze particolarmente crude e brutali;
- che presentano scene che possono creare turbamento o forme imitative nel minore che partecipi al giuoco o che ne sia spettatore (situazioni di violenza, aggressività ed autoaggressività);
- che rappresentino minori intenti al consumo di alcool, tabacco o sostanze stupefacenti e che presentino in modo positivo l'assunzione di dette sostanze,;
- che raffigurino situazioni di ambiguità tra il bene ed il male e che disorientino circa i punti di riferimento ed i modelli a cui tendere;
- che rappresentino situazioni in grado di creare dipendenza affettiva dagli oggetti, ed ancora situazioni di trasgressione o che propongano discriminazione di sesso e di razze.

Le presenti prescrizioni non si applicano agli apparecchi e congegni il cui utilizzo è già vietato ai minori di anni 18, in relazione a quanto previsto dall'art. 110 comma 8 del TULPS.

Il presente decreto tabella che modifica e sostituisce i precedenti, deve essere tenuto esposto in luogo visibile a norma dell'art.195 del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. e deve essere esposto in tutte le sale da biliardo e da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati autorizzati a praticare il gioco o ad installare apparecchi da gioco.

Le violazioni alle disposizioni ivi contenute sono sanzionate ai sensi degli artt.9, 17 e 110 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.6.1931 n.773 e successive modifiche.

Napoli, 12.4.2011

QUESTURA DI NAPOLI * DIV. POLIZIA AMM.VA E SOCIALE *

IL QUESTORE
(Merolla)

COMUNE DI CALVIZZANO
Città Metropolitana di Napoli
IV SETTORE
(Edilizia - Urbanistica - SUAP - Commercio)

Si vidima la presente tabella dei giochi proibiti ai sensi dell'art. 110 T.U.L.P.S. approvata dal Questore della Provincia di Napoli. La presente tabella viene pubblicata sul sito Istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 82/2005 ed è valida per tutti gli esrcizi pubblici ed i circoli privati siti nel territorio comunale che siano in possesso di regolare titolo abilitativo.

Il Funzionario
dott. Francesco Savanelli

IL CAPO SETTORE
Ing. Lorenzo Tammaro

COMUNE DI CALVIZZANO * S.U.A.P. *

COMUNE DI CALVIZZANO
Protocollo Interno N. 41086/2026 del 27-10-2026
Doc. Principale - Copia Documento